



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA PENALE
- in composizione collegiale -

Il Tribunale di Torino, composto dai Giudici

dr. Giuseppe Casalbore – presidente
dr.sa Fabrizia Pironti – giudice
dr. Alessandro Santangelo – giudice

all'udienza pubblica del **12 aprile 2010** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

ORDINANZA

nel processo sopraindicato nei confronti di:

Schmidheiny Stefan Ernest
De Cartier De Marchienne Louis
imputati come in atti

Sentite le richieste di prove effettuate dalle parti nell'udienza del 29 marzo 2010, in ordine alle quali questo Tribunale si è riservato di decidere;

OSSERVA

● Per quanto riguarda la prova documentale, la riserva non può essere ancora sciolta perché è necessario, alla luce della considerevole quantità di documenti prodotti, permettere a tutte le parti di esprimere le proprie osservazioni sui documenti

la cui acquisizione è stata richiesta dalle controparti, per cui, solo successivamente, questa Tribunale potrà adottare le relative decisioni in merito.

- Per quanta riguarda la prova dichiarativa, invece, è possibile sciogliere la riserva, ma è necessario premettere alcuni dati e qualche considerazione, per rendere più chiara la conseguente decisione.

Intanto, è bene ricordare, anche se il dato è ampiamente noto, come nell' attuale processo si riscontri un numero di parti molto consistente: oltre al pubblico ministero, infatti, si contano due imputati, sei responsabili civili e seimilatrecentonovantadue parti civili e la gran parte di esse ha fatto richiesta di prove dichiarative, come da rispettive liste in precedenza depositate, sì che la somma dei testimoni e consulenti tecnici richiesti ammonta complessivamente a 9841 unità.

Un numero consistente di testi o consulenti, in verità, è stato indicato più volte o contemporaneamente da più parti o dalla stessa parte su capitolo diversi, ma pur tenendo conto di tale circostanza il numero complessivo di testimoni e consulenti tecnici che dovrebbero essere citati rimane a livelli tali che impedirebbero al processo di svolgersi in tempi accettabili, aggirandosi comunque complessivamente intorno alle quattromilacinquecento unità.

Per questa ragione, già prima che le parti procedessero alla richiesta di prove, facendo riferimento alle liste presentate ex art. 468 c.p.p., questo Tribunale ha invitato tutti a limitare le rispettive richieste alle sole prove ritenute effettivamente essenziali e decisive, ma solo pochi hanno raccolto l'invito e nella maggior parte dei casi anche in misura del tutto inadeguata.

Ecco, allora, che alla luce di quanto considerato, pur nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e fermo restando il diritto di tutte le parti di provare in modo ampio e completo la fondatezza delle tesi rispettivamente sostenute, tuttavia, relativamente ai provvedimenti che questo Tribunale deve adottare a norma dell' art. 495 c.p.p., è indispensabile procedere alla valutazione delle prove richieste applicando in modo estremamente rigoroso i criteri stabiliti a tal riguardo dalla legge .

- Per rendere più chiari i criteri che questo Tribunale si accinge a seguire per stabilire l'ammissione delle prove dichiarative richieste, occorre tenere distinti i testimoni dai consulenti tecnici.

Partendo proprio da quest' ultima categoria, si è già ricordato nella scorsa udienza, sia pure in modo informale, che la consulenza tecnica fuori dei casi di perizia è regolata dall'art. 233 del codice di procedura penale, con il quale il legislatore, nell'assegnare a ciascuna parte la facoltà di nominare propri consulenti tecnici, stabilisce però che il numero di tali consulenti non deve essere superiore a due.

Sul punto non è dato rinvenire significative decisioni giurisprudenziali e neppure la dottrina si è fatta carico di approfondire in modo particolare questo specifico aspetto. Sta di fatto che se il consulente tecnico viene nominato in caso di perizia, il legislatore ha stabilito con precisione che il numero dei rispettivi consulenti delle parti non può superare il numero dei periti nominati dal giudice, mentre in caso

di nomina di consulente extra perizia non si può affermare che risulti in modo pacifico e chiaro il limite numerico che il legislatore ha ritenuto di dover imporre.

Va subito detto che la prassi interpretativa a tal riguardo, ispirata ai criteri dettati nel secondo comma dell' art. 221 per il giudice che ritenga di dover disporre perizia (*"quando le indagini e le valutazioni richiedono distinte conoscenze in differenti discipline"*), ha prodotto l'effetto di consentire, per la verità in modo indiscriminato, che pure il numero massimo di due consulenti che a ciascuna parte è consentito nominare fuori dei casi di perizia debba essere però riferito a distinte conoscenze in differenti discipline.

Ciò vuol dire che la disposizione contenuta nell'art. 233 deve essere letta in sintonia con il criterio indicato al giudice nel secondo comma dell'art. 221 e, dunque, anche a ciascuna parte, fuori dei casi di perizia, risulterebbe assegnata la facoltà di nominare fino a due consulenti tecnici per differenti discipline che comportino distinte conoscenze.

Tale interpretazione, tuttavia, fa sorgere alcune perplessità, in quanto ci si può chiedere, allora, come mai il legislatore abbia ommesso il richiamo all' art. 221 che invece viene effettuato in via interpretativa, dal momento che nella disposizione che si esamina ci si è testualmente limitati a stabilire che il numero dei consulenti tecnici che le parti possono nominare fuori dei casi di perizia non può essere superiore a due.

E, d' altra parte, trattandosi di casi extra perizia e, dunque, in mancanza di un provvedimento del giudice che individui le differenti discipline meritevoli di accertamento tecnico, quale può essere il criterio al quale le parti devono attenersi nella nomina di propri consulenti tecnici, per evitare che, attraverso la eccessiva frammentazione delle diverse discipline, il limite di due consulenti indicato dal legislatore non venga di fatto totalmente ignorato ed abrogato?

Qualche autore in dottrina ha proposto di individuare le differenti discipline sulla base delle categorie riportate a tal riguardo nell' albo dei periti, ma appare evidente che tale criterio, oltre che soggettivo, e come tale arbitrario, non risulta seguito da nessuno nella pratica dei processi ed esso non pare essere stato seguito dalle parti neppure nell'attuale processo.

Della questione, sia pure in senso lato, si è occupata pure la Corte Costituzionale nella sentenza n. 33 del 1999, chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti). In tale sentenza, la Corte - nel ribadire quanto già espresso in precedenti decisioni e, cioè, che il codice vigente, diversamente da quello abrogato, consente di ricavare elementi di prova dall' esame del consulente tecnico di parte nominato fuori dei casi di perizia, tanto che la figura di tale consulente può essere in qualche modo rapportata a quella del testimone proprio per questo, ha ricondotto in via generale la facoltà di nomina del consulente tecnico al diritto di difesa, stabilendo, dunque, che ai non abbienti " ... deve essere pertanto riconosciuta la facoltà di farsi assistere a spese dello Stato da un consulente per ogni accertamento tecnico ritenuto necessario ... ".

Come si vede, nemmeno dalla Corte Costituzionale si possono trarre argomenti per la soluzione del problema che interessa in questa sede, anche se risulta evidente

che la stessa Corte, avendo fatto riferimento a "ogni accertamento tecnico ritenuto necessario", ha dimostrato di condividere l'opinione secondo la quale il limite di due consulenti tecnici che le parti possono nominare fuori dei casi di perizia non debba essere interpretato in modo assoluto.

Neppure la Corte Costituzionale, peraltro, ha avvertito la necessità di indicare i criteri limitativi a tal riguardo, ancorché l'esigenza di una limitazione nascesse chiara, non solo dal dettato dell'art. 233, sempre che - come già osservato - non si voglia che il numero massimo di consulenti tecnici indicato dal legislatore perda di fatto ogni significato, ma soprattutto perché, proprio nel caso esaminato dalla Corte, si è stabilito che la spesa per la nomina dei consulenti delle parti non abbienti finisce col ricadere sulle casse dello Stato ed è evidente che tale facoltà non possa essere concepita in modo illimitato ed indiscriminatamente affidata alla discrezionalità delle parti stesse.

Per le indicate ragioni, in mancanza di sicuri criteri normativi, dovendosi comunque fissare un limite alla facoltà delle parti di nomina di consulenti tecnici fuori dei casi di perizia, questo Tribunale ritiene di doversi attenere al criterio più ampio, che meglio ricalca il dettato della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, in cui si è ribadito che la facoltà di nomina del consulente tecnico rientra nel diritto di difesa e ritiene di dover disporre, di conseguenza, l'ammissione di due consulenti tecnici per ciascuna parte e per ciascun capitolo di prova indicato in lista dalle stesse parti richiedenti, in tal modo lasciando che sia la specifica capitolazione di prova, liberamente articolata dalle parti che hanno avvertito l'esigenza di accertamenti tecnici, ad individuare le differenti discipline, nel rispetto del criterio fissato nella sentenza della Corte Costituzionale di cui si è detto.

Risulta evidente, però, che quando siano stati indicati in lista più di due consulenti tecnici, senza la specificazione di diversi capitoli di prova, allora potranno essere ammessi solo due consulenti tecnici, per ogni singola lista indipendentemente dai soggetti in essa processualmente rappresentati, con l'invito per le parti stesse in questi casi a specificare quali siano, tra i consulenti indicati, i due che debbono essere esaminati e stabilendo, fin d'ora che, in mancanza dell'attivazione della parte interessata, questo Tribunale procederà soltanto all'esame dei primi due consulenti indicati in lista, secondo l'ordine in essa riportato.

- Per quanta riguarda la prova testimoniale, occorre ricordare che la difesa degli imputati e dei responsabili civili Becon e Amindus ha rivendicato con convinzione il diritto ad esaminare come testimoni le persone indicate nelle rispettive liste, nelle quali, tra gli altri, sono riportate tutte le parti civili costituite, tanto che le difese degli imputati hanno pure ritenuto di dover integrare l'elenco dei testimoni con i nomi delle parti civili costituitesi nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, non conosciute al momento della presentazione delle liste.

I difensori hanno ricordato che il giudice, alla luce del dettato dell'art. 190 c.p.p., può escludere solo le prove vietate dalla legge ovvero quelle manifestamente irrilevanti o superflue, sottolineando pure come l'uso dell'avverbio "*manifestamente*"

da parte del legislatore costituisca un consistente limite alla discrezionalità del giudice a tal riguardo.

I difensori, perciò, hanno insistito per l'ammissione dei testimoni indicati nelle proprie liste e, per quanto riguarda le parti civili, hanno ricordato che il relativo esame testimoniale è da ritenere indispensabile, non soltanto per la valutazione del *quantum* della richiesta risarcitoria, in ordine alla quale si potrebbe forse ovviare con una prova solo documentale, ma soprattutto per stabilire la correlazione tra l' esposizione all'amianto provocata dagli stabilimenti Eternit e le conseguenti malattie o morti per le quali vi è stata costituzione di parte civile.

La difesa Schmidheiny, in particolare, riprendendo l'argomento già anticipato dal difensore del responsabile civile Becon, ha rilevato come l' esigenza di esaminare come testimoni tutte le parti civili costituite non derivi soltanto dalla disposizione contenuta nel terzo comma dell' art. 187 c.p.p., ma sarebbe "*imposta*" proprio dal capo di imputazione, nel quale si tratta "*... delle persone decedute sventuratamente e delle persone che hanno subito o avrebbero subito lesioni o malattie professionali in conseguenza delle condotte ...*". Si sarebbe in presenza, dunque, di un "*tema penalistico*" sul quale gli imputati hanno il diritto di difendersi con i mezzi di prova previsti dalla legge, tra i quali l' esame testimoniale delle parti civili.

Gli argomenti proposti dai difensori, ancora una volta, sono suggestivi ma, a ben vedere, non possono essere condivisi.

I reati contestati, infatti, non sono quelli direttamente riferibili alle malattie professionali, alle lesioni personali ovvero alle morti che si sono verificate, ma riguardano soltanto le fattispecie di disastro e di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Vi è stata, evidentemente, una scelta del pubblico ministero che può apparire condivisibile o meno e che ha prodotto l'effetto di rendere meno immediata l'individuazione della competenza territoriale, come si è osservato nella precedente ordinanza di questo Tribunale, che però, proprio sul piano probatorio, assume una valenza di significativo rilievo, perché nessuno dei due reati contestati richiede, ai fini della relativa integrazione, la verifica - e dunque l' accertamento - di lesioni personali o di morte delle persone.

Di certo non il delitto di disastro, nel caso in esame c.d. innominato, perché la giurisprudenza della Corte di Cassazione è unanime nel ritenere che il reato descritto nell'art. 434 del codice penale sia reato di pericolo, nel primo comma, e di danno, nell'ipotesi aggravata del secondo comma, ma il danno non consiste nella lesione personale o nella morte di una o più persone, bensì nella verifica del disastro.

Pure la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 327 del 2008, ha mostrato di condividere l' orientamento della giurisprudenza di legittimità ed ha chiarito che: "*Il <pericolo per la pubblica incolumità> viene cioè a designare - come già anticipato - la messa a repentaglio di un numero non preventivamente individuabile di persone, in correlazione alla capacità diffusiva propria degli effetti dannosi dell'evento qualificabile come <disastro>*". E, dunque, le lesioni personali e la morte non sono inerenti al concetto di disastro, ma sono effetti dannosi prodotti in conseguenza e dopo che il disastro si è verificato.

Considerazioni analoghe si possono fare per le ipotesi previste dall'art. 437 del codice penale. Anche per questa figura criminosa, infatti, nel primo comma, è disciplinato un reato di pericolo, mentre nel secondo comma è richiesta la verifica di un danno per l'integrazione dell'ipotesi aggravata. Pure in questo caso, però, l'aggravante è costituita dal conseguimento di un infortunio al quale è equiparata la malattia professionale del lavoratore che, tuttavia, non si identifica con specifiche lesioni personali subite da singoli lavoratori e ben può essere accertato in modo assolutamente impersonale, ad esempio anche attraverso accurate indagini epidemiologiche.

E, dunque, non risponde al vero il fatto che l'esame come testimoni delle persone costituite parti civili richiesto dalla difesa sia pertinente ad aspetti penali della contestazione e non possa essere escluso dal giudice, perché è vero esattamente il contrario, in quanto si tratta di richiesta di prove manifestamente irrilevanti rispetto ai fatti contestati e, dunque, esse non possono essere ammesse.

Si deve ricordare, a tal riguardo, che l'unico motivo di ricorso in cassazione in ordine alla prova è quello previsto dalla lettera d) dell' art. 606 del codice di procedura penale che, tuttavia, riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva.

Per prova decisiva, secondo lo stesso orientamento della giurisprudenza di cassazione, deve intendersi solo quella prova che, in una valutazione "*ex ante*" che il giudice di merito deve necessariamente operare, ha la potenzialità di sovvertire il valore degli altri elementi probatori utilizzati o ancora utilizzabili dal pubblico ministero a conferma dell'impianto accusatorio. E' decisiva, in altre parole, quella prova che può sovvertire l'esito del processo.

Appare subito evidente, pertanto, che l' esame testimoniale delle parti civili, non solo non ha questa potenzialità, ma - alla luce di quanto si è considerato - non è neppure direttamente pertinente ai reati contestati.

E, del resto, proprio questa convinzione deve aver ispirato pure il pubblico ministero e le stesse parti civili che non hanno chiesto l' esame testimoniale delle persone costituite parti civili e, a ben vedere, persino la difesa ha effettuato il proprio intervento in sintonia con tale impostazione, se è vero - come è vero - che il difensore dell'imputato De Cartier De Marchienne, pur rilevando trattarsi di ipotesi di difficile realizzazione, si è però dichiarato disposto a rinunciare all' esame testimoniale delle parti civili a condizione che non venisse riconosciuta in questo processo alcuna condanna a provvisoria immediatamente esecutiva a favore delle parti civili costituite, rinviandosi alla separata sede civile la quantificazione, caso per caso, dell' eventuale danno derivante da reato.

E, per finire, per quanto riguarda i difensori dell'imputato Schmidheiny e dei responsabili civili Becon e Amindus, che con maggior vigore hanno insistito nella richiesta dell' esame testimoniale di tutte le parti civili costituite, va rilevato che a conforto delle rispettive tesi, i predetti difensori non hanno citato scritti dottrinali o precedenti decisioni giurisprudenziali riferite ai reati contestati in questa sede, perché gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali da loro richiamati si riferiscono solo a casi in cui vengono presi in esame reati per lesioni personali da infortunio o malattia professionale ovvero per omicidio colposo nei quali, come è ovvio, l'accertamento di

quanto effettivamente accaduto al lavoratore specificamente preso in considerazione nel caso concreto risulta essenziale e decisivo ai fini della sussistenza del rispettivo reato contestato.

Le stesse citazioni, tuttavia, non possono essere riproposte e ritenute pertinenti e rilevanti nel caso che si esamina in questa sede, nel quale, si ripete, il pubblico ministero non ha contestato neppure un reato di lesioni personali o di omicidio.

Rimane, è vero, l'aspetto relativo alla responsabilità civile derivante da reato che pure deve formare oggetto di prova a norma del terzo comma dell' art. 187 del codice di rito, ma a tal riguardo l'unica prova che questo Tribunale ritiene rilevante è quella documentale, sia se riferita al *quantum* del danno, aspetto sul quale sono sembrati d'accordo pure i difensori, sia se riferita all'*an*, perché in proposito si potrà acquisire tutta la relativa documentazione medica, nonché la documentazione INAIL e le denunce di infortunio, documenti nei quali - molto meglio di ogni testimonianza - risulta descritta la storia clinica e lavorativa di ciascun lavoratore.

- Passando alle rimanenti richieste di prova testimoniale, si è visto che il giudice deve escludere non solo le prove manifestamente irrilevanti, ma anche quelle manifestamente superflue.

A tal riguardo, non può non rilevarsi come le parti abbiano presentato liste all'evidenza sovrabbondanti, nelle quali spesso per ogni capitolo di prova si richiede l'esame testimoniale di numerose persone.

Ebbene, questo Tribunale, in conformità a quanto stabilito per i consulenti tecnici, ritiene di poter ammettere solo due testimoni per ogni singolo capitolo di prova e fa carico alle stesse parti richiedenti di individuare le due persone da doversi nominare, ribadendo che - in caso di inerzia delle parti interessate - verranno esaminati i primi due testimoni indicati in lista da ciascuna parte, per ciascun capitolo di prova.

Rimane ferma ovviamente per questo Tribunale, nel corso dell'istruzione dibattimentale, la facoltà di revocare la presente ordinanza a seconda delle esigenze istruttorie, alla luce di quanto previsto dal quarto comma, ultima parte, dell' art. 495 del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda le richieste di prova testimoniale presentate dalle parti civili, infine, va ricordato che, a norma del secondo comma dell'art. 495 del codice di procedura penale, per esse non è consentita la possibilità di richiedere l'esame di testimoni a prova contraria, mentre non possono essere ammessi i testimoni richiesti dalle parti civili assistite dagli avv.ti Lembo, Cinquegrana e Balzola, perché le liste testimoniali sono state presentate tardivamente e dichiarate inammissibili. Pure la lista testimoniale delle parti civili assistite dall'avv.to Bugnano, in verità, è altrettanto tardiva, ma il difensore non ha richiesto l'ammissione dei testimoni in essa indicati.

Va, da ultimo, rilevato che appare prematuro e quasi impossibile per questo Tribunale decidere in questa fase in ordine alle rimanenti richieste avanzate relativamente all'acquisizione di documenti ovvero alla necessità di disporre perizia. Tali richieste, oltretutto, non appaiono accoglibili allo stato anche per l'indeterminatezza delle richieste stesse, ma il Tribunale si riserva la facoltà di assumere le opportune iniziative previste dalla legge, qualora l'esito dell'istruzione dibattimentale renderà necessari eventuali interventi di integrazione della prova.

Visti gli artt. 187 e seguenti e 495 c.p.p.,
rigetta la richiesta di esame testimoniale a prova contraria presentata dalle parti civili;
rigetta la richiesta di esame testimoniale presentata dalle parti civili assistite dagli avv.ti
Lembo, Balzola e Cinquegrana, perché la relativa lista è stata presentata tardivamente e
dichiarata inammissibile e rigetta la richiesta di esame testimoniale delle parti civili
presentata dagli imputati e dai responsabili civili Becon e Amindus.

Ammette le rimanenti prove dichiarative, limitatamente all' esame di due consulenti
tecnici per ogni capitolo di prova e limitatamente all' esame di due testimoni per ogni
capitolo di prova indicato dalle parti richiedenti nelle rispettive liste. Fa carico alle parti
richiedenti stesse di citare o far intervenire i consulenti e i testimoni che dovranno essere
esaminati entro i limiti fissati da questo Tribunale e in conformità a quanta specificato in
motivazione.

Il Presidente
Giuseppe Casalbore